
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

(Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31.03.2010)

INDICE

PREAMBOLO

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 2 - Modifica al capo I del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 5 - Modifica all'articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 6 - Modifica all'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 7 - Introduzione dell'articolo 9 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 11 - Introduzione dell'articolo 13 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 12 - Abrogazione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 13 - Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 17 - Abrogazione dell'articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 20 - Abrogazione dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 22 - Abrogazione dell'articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 24 - Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 25 - Introduzione dell'articolo 26 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 26 - Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 27 - Introduzione dell'articolo 27 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 30 - Abrogazione dell'articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 31 - Introduzione del titolo II bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 32 - Introduzione dell'articolo 30 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 33 - Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 46/R/2004
- Art. 34 - Introduzione dell'allegato C nel d.p.g.r. 46/R/2004

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle

attività agrituristiche in Toscana”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 04 febbraio 2010;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 15 febbraio 2010, n. 166;

Visto il parere delle competenti commissioni consiliari, espresso nella seduta del 05 marzo 2010;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 09 marzo 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 388;

Considerato quanto segue

1. tenuto conto del fatto che l'attività agriturbistica rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 37 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) si è specificato che la modulistica da utilizzare per la presentazione in via telematica della dichiarazione d'inizio attività agriturbistica (DIA) è quella messa a disposizione nel sito istituzionale dello sportello unico delle attività produttive (SUAP);

2. al fine di tener conto di eventuali ritardi nell'avvio della procedura telematica e di eventuali situazioni in cui non vi sia la presenza del SUAP, si sono comunque indicati in uno specifico allegato (C) i dati e le modalità di presentazione della DIA e della relazione agriturbistica. Inoltre, si è specificato nello stesso allegato che i procedimenti relativi agli interventi edilizi sugli immobili e sugli impianti devono essere già conclusi al momento della presentazione della DIA per l'avvio dell'attività agriturbistica e ciò al fine di chiarire il rapporto tra i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti e l'avvio dell'attività;

3. per assicurare che la presentazione della relazione agriturbistica trasmessa tramite la rete regionale SUAP non comporti ulteriori oneri da parte dell'imprenditore si è strutturata la presentazione telematica della DIA in modo tale che l'imprenditore accedendo al sistema SUAP può con lo stesso collegamento informatico compilare sia la DIA sia la relazione agriturbistica accedendo direttamente all'anagrafe regionale delle aziende agricole per i dati relativi all'azienda;

4. per assicurare la corretta applicazione dell'obbligo di utilizzare nella preparazione, nella somministrazione, nella degustazione, nell'assaggio di prodotti e nell'organizzazione di eventi promozionali esclusivamente prodotti aziendali integrati da prodotti di origine e/o certificati toscani nel rispetto della filiera corta, sono indicati nel dettaglio quali sono questi prodotti;

5. al fine di tener conto delle nuove finalità della legge e in particolare della finalità relativa allo sviluppo del turismo giovanile si è provveduto a definire specifici requisiti per camere destinate ad ospitare giovani fino a venticinque anni di età e loro eventuali accompagnatori, anche sotto forma di turismo-lavoro giovanile. Inoltre, relativamente ai requisiti per l'ospitalità in spazi aperti sono introdotti specifici requisiti per i camper, in considerazione della rilevanza che ha assunto il turismo " en plein air ";

6. al fine di adeguare le disposizioni relative ai requisiti igienico sanitari per la preparazione e la somministrazione di pasti alimenti e bevande e per l'attività di macellazione di animali allevati in azienda ai vigenti regolamenti comunitari applicati in Regione Toscana con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) sono state apportate le necessarie modifiche regolamentari. In particolare, sono stati abrogati gli articoli che stabiliscono specifici requisiti igienico sanitari dei locali da utilizzare per la preparazione e la somministrazione dei pasti in quanto i requisiti da rispettare sono ora indicati nelle norme comunitarie. Riguardo ai requisiti dei locali per la macellazione di animali allevati in azienda e destinati alla somministrazione pasti, questi sono stati modificati sempre alla luce della suddetta normativa comunitaria;

7. di accogliere parzialmente le osservazioni inserite nel parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

si approva il presente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 1 del d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

Art. 2

Modifica al capo I del d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

Art. 5

Modifica all'articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

Art. 6

Modifica all'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

Art. 7

Introduzione dell'articolo 9 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

Art. 8

Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

Art. 9

Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

Art. 11

Introduzione dell'articolo 13 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (1)

*Art. 12**Abrogazione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 13**Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 14**Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 15**Sostituzione dell'articolo 17 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 16**Sostituzione dell'articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 17**Abrogazione dell'articolo 19 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 18**Abrogazione dell'articolo 20 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 19**Abrogazione dell'articolo 21 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 20**Abrogazione dell'articolo 22 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 21**Sostituzione dell'articolo 23 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 22**Abrogazione dell'articolo 24 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 23**Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 24**Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 25**Introduzione dell'articolo 26 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 26**Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

Art. 27

Introduzione dell'articolo 27 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004

omissis (I)

*Art. 28**Sostituzione dell'articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 29**Sostituzione dell'articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 30**Abrogazione dell'articolo 30 del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 31**Introduzione del titolo II bis nel d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 32**Introduzione dell'articolo 30 bis nel d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 33**Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

*Art. 34**Introduzione dell'allegato C nel d.p.g.r. 46/R/2004*

omissis (I)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 3 agosto 2004, n. 46/R.